

## ORGANIZZAZIONI SPORTIVE E GREEN PASS

Con la riapertura degli impianti, si sono susseguite una serie di norme e indicazioni per chi organizza e partecipa agli appuntamenti sportivi.

Dal 23 luglio con il D. Legge n.105, limitatamente alle attività al chiuso, è consentito, solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni Covid-19, l'accesso alle piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere

Già dai primi giorni del mese di agosto era opportuno verificare che ogni socio, presente nelle strutture al chiuso, avesse il green pass (art.13 DPCM 17/06/2021).

Dal 15 ottobre, infine, è entrato in vigore l'obbligo di certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati (D.L.127/2021). I datori di lavoro devono:

- prevedere controlli al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.
- dare mandato formale a dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Le organizzazioni sportive non sono esonerate e quindi, è necessario che il consiglio direttivo si riunisca per decidere sull'organizzazione dei controlli e per individuare il soggetto designato alle verifiche.

È bene sottolineare inoltre che:

- indipendentemente dal green pass, durante l'attività sportiva al chiuso, non è obbligatorio indossare la mascherina;
- non è possibile fornire al posto del green pass una autocertificazione;
- l'essere socio non esclude il controllo
- deve inderogabilmente esibire il Green Pass tutto il personale che accede all'interno della struttura come collaboratore funzionale all'attività dell'organizzazione sportiva, esempio:
  - o Collaboratori Tecnici Amministrativi
  - o Istruttori/personal trainer
  - o Addetti alle pulizie
  - o Manutentori
  - o Fornitori esterni
  - o Consulenti e Professionisti esterni

Il personale incaricato laddove individui personale privo di certificazione al momento dell'accesso, ne deve impedire l'accesso e il collaboratore verrà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

L'importo della sanzione per il gestore dell'impianto varia da 400 a 1.000 euro, con la chiusura dell'impianto se la violazione risulterà reiterata per tre volte in tre giorni diversi.

La verifica della certificazione verde può essere vista come un ulteriore impegno da parte delle organizzazioni sportive che già hanno subito pesantemente i tanti mesi di chiusura forzata e restrizioni da Covid19. La soluzione è pensare che questo provvedimento sia uno degli strumenti necessari alla ripresa delle attività. Speriamo sempre sia l'ultimo e quello vincente.

Allegati

- 1) Bozza delibera del comitato direttivo
- 2) Modello registro green pass
- 3) FAQ rilasciate dal Governo (consultabili anche tramite link: <https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223>) circa le modalità di controllo e verifica.

ALLEGATO 1)

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
Associazione Sportiva Dilettantistica .....

L'anno ..... il giorno ..... alle ore..... del mese di ..... presso il locale  
situato in via .....n. ....  
di.....

il Consiglio Direttivo dell'Associazione si è riunito, in seconda convocazione, per discutere il seguente  
Ordine del Giorno:

1. Organizzazione procedura controllo del Green Pass
2. Individuazione preposto alla verifica del Green Pass
3. Varie ed eventuali

Sono presenti alla Seduta i seguenti Consiglieri:

Sig. .... Sig. ....

Sig. ....

**(far firmare il foglio presenze)**

Risultano assenti giustificati e/o ingiustificati i seguenti Consiglieri: Sig.  
.....

Il Presidente Sig. .... fatta rilevare la regolarità della seduta essendo presenti i 2/3  
dei facenti parte, dichiara la seduta aperta, nomina come Segretario e redattore del presente verbale il  
Sig. .... ed invita tutti a discutere e deliberare circa i seguenti punti:

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente,.....

Illustra che alla luce dei nuovi interventi governativi vi è la necessità di regolamentare le operazioni  
di verifica della certificazione verde all'ingresso della nostra struttura.

Dopo ampia discussione il consiglio direttivo

DELIBERA

- Di istituire il registro delle rilevazioni per l'annotazione delle rilevazioni e di procedere alla  
rilevazione su tutto il personale che accede all'interno della struttura  
come collaboratore funzionale all'attività dell'organizzazione sportiva, esempio:
  - o Collaboratori Tecnici Amministrativi

- Istruttori/personal trainer
- Addetti alle pulizie
- Manutentori
- Fornitori esterni
- Consulenti e Professionisti esterni

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente .....  
comunica la necessità di individuare il preposto alla verifica del Green Pass. Dopo ampia discussione  
il consiglio direttivo

**DELIBERA**

Di nominare ..... e ..... come preposti alla verifica del Green  
Pass. Gli stessi sono anche designati anche alla contestazione.

I designati suddetti, presenti all'assemblea, accettano.

Esauriti i punti all'Ordine del Giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta  
la seduta

Il Presidente

Il Segretario



*Allegato 3) FAQ*

**1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?**

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l'accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Oltre all'app "VerificaC19", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno

1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

**2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?**

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

**3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?**

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

**4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?**

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio

**5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall'azienda in cui vengono distaccati?**

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall'azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

**6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull'uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l'utilizzo del green pass?**

No, l'uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

**7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?**

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

**8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono**



**controllare il green pass di tali operatori?**

Il titolare dell'attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione.

**9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?**

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo.

**10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore?**

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

**11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?**

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.